Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 3 DICEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro: Direzione generale del debito pubblico** Buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1962 (dalla serie 1ª/1962 alla 26ª/1962), emessi in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, e decreto Ministeriale 2 gennaio 1953. — Parte prima: elenco dei premi assegnati nella quinta estrazione eseguita il 20 novembre 1957. — Parte seconda: elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(6159)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1957, n. 1121.

Concessione di un contributo straordinario di L. 30.000.000 per l'organizzazione in Roma del VII Congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore del Comitato organizzatore del VII Congresso della Società internazionale della trasfusione del sangue.

Art. 2.

Alla spesa relativa si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare le operazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 novembre 1957, n. 1122.

Liquidazione della Gestione raggruppamenti autocarri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Gestione raggruppamento autocarri G.R.A. di cui al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dalla G.R.A. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione e per periodi di durata determinata può essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni, al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando in aggiunta alla anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art 3.

Il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze della G.R.A. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o in qualità di agente straordinario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso la G.R.A. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'art. 2.

Art. 4.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per per il personale statale non di ruolo; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente art. 4 compete il trattamente giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie della Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposizioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno venti anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 6.

Al personale della G.R.A. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente art. 2, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati, ovvero pari a novanta giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.

Art. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale della G.R.A. assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tale uopo il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad iscriverle nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero dei trasporti.

Alla spesa occorrente, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per la corresponsione del trattamento economico al personale assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvede con i fondi inscritti nei capitoli 9, 11 e 98 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio stesso.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA

I. — *Ispettorato Generale M.C.T.C.*

Avventizi di 1ª Categoria	9
» » 2ª Categoria	34
» » 3ª Categoria	115
» » 4ª Categoria	50
Totale	208

NB. — Possono essere effettuate assunzioni in 2ª, 3ª e 4ª categoria anche oltre i relativi posti previsti in tabella, purchè siano lasciati vacanti altrettanti posti in categoria superiore.

II. — *Ferrovie dello Stato*

Aiuto macchinista Capo tecnico di 3ª classe Manovale Cantoniere Operaio	348
Totale	348
Totale complessivo	556

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MEDICI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1957, n. 1123.

Prelevazione di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1957-58.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di lire 1.000.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1957-1958.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On., concerne l'assegnazione di milioni 1000 al cap. n. 125 (Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-58, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'assegnazione predetta si rende indispensabile per fronteggiare esigenze di carattere assistenziale, anche in relazione al diffondersi delle manifestazioni influenzali nella quasi totalità del territorio nazionale.

Poichè per l'assegnazione predetta ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad essa mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1957, n. 449 e 29 luglio 1957, n. 642;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-1958, è autorizzata la prelevazione di lire 1.000.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 125 « Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 70. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. **1124**.

Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatico-consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 16, n. 1, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di esecuzione dello stesso testo unico, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

Requisiti particolari per l'ammissione al concorso sono

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che non siano in possesso del prescritto diploma di laurea purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di cancelliere aggiunto o altra equiparata e siano forniti di diploma di istituto d'istruzione media di secondo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. In caso di proroga o di riapertura del termine, mantengono il diritto di essere ammessi al concorso coloro che non avevano superato il limite massimo di età alla data di scadenza del termine originariamente fissato nel bando.

Art. 3.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione in relazione ai principali problemi internazionali.

Il colloquio si svolge con una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe a riposo, di un consigliere di Stato, di un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di un membro esperto di problemi internazionali scelto fra i professori tito-

lari di Università. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

La risoluzione della Commissione con cui è riconosciuta la mancanza del requisito dell'attitudine professionale deve essere motivata.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono di chiarare le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; devono inoltre dichiarare le invalidità e le infermità di cui siano eventualmente affetti e le cause che le hanno determinate.

La domanda deve essere corredata dei documenti attestanti l'esito della visita di leva e la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonchè del certificato medico attestante il possesso del requisito di cui all'art. 223, lettera *a*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte della Amministrazione in qualsiasi momento.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo art. 7 consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri;

2) diritto privato, elementi di diritto penale e di diritto del lavoro;

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui all'articolo seguente, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola e araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle quattro lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di due punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, in servizio o a riposo, di due magistrati dei quali uno scelto fra i magistrati di Corte di cassazione e uno scelto fra i magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di presidente di sezione o di consigliere, di due funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre professori titolari di Università o di altro istituto equiparato.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario della carriera stessa di grado non inferiore a terzo segretario di Legazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 71. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente la posa del cavo telefonico interurbano Cremona-Casalmaggiore.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella I zona, convenzione approvata con regio decreto n. 505 del 23 aprile 1925;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 10 luglio 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 12/57, relativo alla posa di un cavo interurbano Cremona-Casalmaggiore;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'Ad. n. 643 del 24 settembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano Cremona-Casalmaggiore;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 12/57 presentato dalla Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente la posa del cavo interurbano Cremona-Casalmaggiore.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6650)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente la posa di un nuovo cavo telefonico Brescia-Salò.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella I zona, convenzione approvata con regio decreto n. 505 del 23 aprile 1925;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda in data 10 luglio 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 13/57, relativo alla posa di un nuovo cavo tra Brescia e Salò;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'Ad. n. 643 del 24 settembre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un nuovo cavo tra Brescia e Salò;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 13/57 presentato dalla Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda concernente la posa di un nuovo cavo Brescia-Salò.

Roma, addì 31 ottobre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6649)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Approvazione del piano tecnico concernente l'istituzione della nuova rete telefonica urbana B C autonoma nel comune di Sambiase (Catanzaro).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 15 della convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona; convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 24 settembre 1957 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 472 relativo alla istituzione della nuova rete urbana B C autonoma nel comune di Sambiase (Catanzaro), già facente parte della rete di Catanzaro;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella 648ª adunanza del 23 ottobre 1957;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento nel comune di Sambiase (Catanzaro) dove al 30 giugno 1957 risultavano 12 utenti collegati e 56 domande di utenza da espletare, si rende necessaria l'istituzione della rete urbana B C autonoma nel suddetto Comune;

Considerato che il comune di Sambiase (Catanzaro) si è dichiarato inteso sul nuovo trattamento tariffario derivante dall'istituzione della rete urbana autonoma, e quindi non più estensione della rete urbana di Catanzaro;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 472 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana B C autonoma nel comune di Sambiase (Catanzaro).

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(6631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale Sant'Anna e Uniti LL. PP. di Como ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 16 novembre 1957, n. 330-641, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale Sant'Anna e Uniti LL. PP. di Como viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(6616)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione, con Protocollo finale, concluso in Roma il 12 maggio 1953.

Il 22 novembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 17 luglio 1954, n. 823, è stato effettuato in Bonn lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Germania del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore alla entrata in vigore della Convenzione, con Protocollo finale, concluso in Roma il 12 maggio 1953.

Conformemente all'art. 7, n. 2, l'Accordo suddetto ha effetto dal 1° aprile 1956, data di entrata in vigore della Convenzione sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.

(6653)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Germania, in materia di brevetti per invenzioni industriali, con relativo scambio di Note, concluso in Roma il 12 novembre 1953.

Il 22 novembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 agosto 1957, n. 811, è stato effettuato in Bonn lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Germania, in materia di brevetti per invenzioni industriali, con relativo scambio di Note, concluso in Roma il 12 novembre 1953.

Conformemente all'art. 5, l'Accordo suddetto è entrato in vigore il 23 novembre 1957.

(6654)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « zoologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6684)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Achille Grandi », con sede in Vimodrone (Milano), e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 novembre 1957, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Achille Grandi », con sede in Vimodrone, costituita con atto in data 19 marzo 1948, per notaio dott. Domenico Moretti ed è stato nominato commissario governativo il rag. Igino Andreotti.

(6619)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo, con sede in Cellatica, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 novembre 1957, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo, con sede in Cellatica, costituita con atto in data 19 ottobre 1955 per notaio dott. Angelo Cicognini ed è stato nominato commissario il rag. Antonino Corica.

(6620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Biselli Tullio Riccardo, già esercente in Milano, via Rho n. 13.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 556-MI.

(6504)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Menegatto Giglio, già esercente in Vicenza, viale Verona.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 174-VI.

(6597)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 20 ottobre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Nepezzano (Teramo).

(6636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto Ministeriale in data 20 novembre 1957, il Banco di Santo Spirito è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: SCIPIONE

(6634)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 277

Corso dei cambi del 2 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,82	624,84	624,75	—	624,81	624,80	624,85	624,83
$ Can.	645,54	644,375	644,50	644,50	644,40	—	644,50	645 —	644,50	644,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,70	—	145,805	145,75	145,80	145,80
Kr. D.	90,53	90,53	90,55	90,58	90,55	—	90,55	90,55	90,50	90,50
Kr. N.	87,62	87,59	87,60	87,63	87,65	—	87,60	87,60	87,55	87,55
Kr. Sv.	120,90	120,93	120,90	120,93	120,90	—	120,90	120,90	120,93	120,87
Fol.	164,95	164,93	164,94	164,98	164,90	—	164,955	164,90	164,88	164,88
Fr. B.	12,50	12,51	12,51375	12,51375	12,505	—	12,5125	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,13	148,37	148,35	148,42	148,10	—	148,44	148,25	148,28	148,32
Fr. Sv. acc.	142,86	142,85	142,84	142,93	142,85	—	142,85	142,90	142,82	142,85
Lst.	1752,50	1752 —	1752 —	1752,875	1752,50	—	1752,75	1752 —	1751 —	1752 —
Dm. occ.	148,92	148,89	148,92	148,96	148,80	—	148,94	148,90	148,88	148,90
Scell. Aust.	24,06	24,05	24,06	24,065	24 —	—	24,07	24,05	24,03	24,04

Media dei titoli del 2 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	61,95
Id. 5 % 1935	94,225
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 (Ricostruzione)	73,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,30
Id. 5 % 1936	96,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,425

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	92,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	644,50
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,565
1 Corona norvegese	87,615
1 Corona svedese	120,915
1 Fiorino olandese	164,967
1 Franco belga	12,513
100 Franchi francesi	148,43
1 Franco svizzero acc.	142,89
1 Lira sterlina	1752,812
1 Marco germanico	148,95
1 Scellino austriaco	24,067

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva del Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno. (Direzione generale personali civili e affari generali). (Circolare 25 novembre 1957).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dell'industria e del commercio, n. 10 (dieci) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 gennaio 1958, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma e di risiedervi.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 gennaio 1958).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno), dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengano.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(6661)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.